

Cassazione Penale, Sez. 4,

Sentenza n. 30130/2026

Presidente: Dott. DOVERE Salvatore

Relatore: Dott. BRANDA Francesco Luigi

Depositata in Cancelleria: 07 agosto 2026

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA QUARTA

Composta da

Dott. DOVERE Salvatore - Presidente

Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere

Dott. BRANDA Francesco Luigi - Relatore

Dott. CIRESE Marina - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

A.A. nato a P il (Omissis)

B.B. nato a T il (Omissis)

avverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte d'Appello di Brescia

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;

udito il Procuratore generale che, riportandosi alla requisitoria scritta depositata, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;

udito l'Avvocato **** del Foro di Brescia, in difesa di A.A., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e, in subordine, la correzione della sentenza ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen.;

udito l'Avvocato **** del Foro di Brescia, in difesa di B.B., il quale ha esposto i motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.

Fatto

1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Brescia il 22 settembre 2022, ha accolto il concordato formulato dalle parti quanto alla posizione di B.B., rideterminando la pena in anni 1 e mesi 11 di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale; ha integralmente confermato la condanna pronunciata nei confronti di B.B. alla pena di anni 2 di reclusione per il delitto di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, in danno di C.C..

La vicenda trae origine dall'investimento mortale occorso il 25 maggio 2018 in V, all'interno dell'area di cantiere stradale di via (Omissis), ove erano in corso lavori di fresatura del manto bitumato. Gli stessi lavori, appaltati da **** Srl, di cui B.B. era legale rappresentante, erano stati da quest'ultima subappaltati a **** Srl, impresa amministrata da A.A. e da costui diretta anche quale responsabile della sicurezza del cantiere.

La persona offesa, transitando a piedi a tergo di una macchina operatrice Caterpillar condotta da D.D. dipendente della ditta subappaltatrice, veniva travolta nel corso di una

manovra di retromarcia che il conducente aveva avviato per consentire il passaggio di un'autovettura.

I giudici di appello hanno valorizzato, anzitutto, le risultanze del fascicolo fotografico della Polizia stradale e delle testimonianze raccolte nell'immediatezza, evidenziando come, all'epoca del sinistro, l'intera via interessata dai lavori fosse del tutto priva di transenne mobili in corrispondenza del passo carraio e di cartellonistica verticale di interdizione.

È stato ritenuto che la prossimità del passo carraio non costituiva ostacolo insormontabile alla predisposizione di un passaggio pedonale segregato, ben potendosi adottare soluzioni organizzative adeguate, quali transenne mobili da aprirsi solo al momento del transito dei mezzi dei residenti, come di fatto avvenuto dopo l'infortunio, ovvero cartellonistica di divieto in difetto di movieri, idonee a salvaguardare i pedoni anche in presenza di varchi carrabili.

La vigilanza sulla predisposizione di un passaggio pedonale sicuro è stata ritenuta certamente esigibile dal legale rappresentante dell'impresa affidataria, sul quale ricadeva, ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. n. 81 del 2008, l'onere di verificare in concreto, e non in via meramente formale sul piano del POS, lo stato di sicurezza del cantiere subappaltato.

La sentenza ha rimarcato un ulteriore profilo di rilievo, costituito dall'assenza, all'imbocco della via, di qualsiasi cartello di divieto di transito per i non residenti, in violazione dell'ordinanza comunale n. 33 dell'11 maggio 2018. L'omessa apposizione della segnaletica aveva consentito l'ingresso nell'area dell'autovettura condotta da E.E., persona non residente, e con esso l'innescò della concatenazione di eventi sfociata nella manovra di retromarcia investitrice. Ciascuna delle accertate violazioni - assenza di un percorso pedonale predeterminato, commistione fra zona di transito dei pedoni e area di movimento dei mezzi, omessa interdizione del traffico ai veicoli dei non residenti - è stata stimata in nesso eziologico con l'evento.

D'altro canto, l'imputato non poteva fare ragionevole affidamento sull'osservanza, da parte del subappaltatore, della prescrizione del POS in tema di presenza dei due movieri, a fronte di un quadro tanto evidente di trascuratezza dei presidi di sicurezza.

2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati.

3. B.B. affida il suo ricorso ai seguenti motivi.

Deduce violazione di legge e vizio di motivazione, osservando che la Corte di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, ha espressamente richiamato a fondamento della decisione l'art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., norma abrogata dall'art. 98, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con decorrenza dal 30 dicembre 2022, e quindi non più in vigore alla data della pronuncia impugnata.

Rileva che le sentenze emesse a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., pur potendo essere assistite da motivazione sintetica, debbono comunque chiarire in modo esauriente il percorso logico-giuridico e i criteri di valutazione utilizzati, di guisa che il richiamo a disposizione abrogata si risolve a un tempo in errore in diritto e in difetto di uno dei requisiti tassativamente previsti dall'art. 546 cod. proc. pen.

Chiede pertanto l'annullamento con rinvio alla Corte di appello, affinché possa essere emendato l'errore di diritto, prevenendo ricadute problematiche in sede esecutiva derivanti dal richiamo al comma non più vigente.

4. B.B. affida il suo ricorso ai seguenti motivi.

Censura, anzitutto, l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 40, 43 e 589 cod. pen. (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) con riferimento all'affermazione del nesso eziologico fra il contegno omissivo addebitatogli e l'evento mortale.

Osserva che lo stesso giudice di primo grado aveva riconosciuto come l'investimento del pedone non si sarebbe verificato ove fosse stata interdetta la circolazione di veicoli e pedoni e, soprattutto, ove fossero stati presenti i due movieri previsti dal piano operativo di sicurezza di ****.

Non essendo possibile inibire del tutto il transito nella via in difetto di idoneo provvedimento del Comune di Vobarno - circostanza acquisita nel corso dell'istruttoria - l'unico accorgimento concretamente in grado di impedire l'evento era costituito

dall'effettivo impiego dei movieri al momento dell'accaduto, puntualmente previsto nel POS.

Sotto altro versante lamenta che le soluzioni organizzative alternative ipotizzate dalla Corte territoriale - apposizione di transenne mobili in corrispondenza del passo carraio, cartellonistica verticale di interdizione - apparirebbero costruzioni puramente teoriche, sfornite della concretezza necessaria a fondare un addebito di responsabilità, e per di più incompatibili con la tipologia di lavorazione in corso e con il legittimo affidamento riposto dall'imputato sull'osservanza del POS da parte di ****.

Rileva, sul punto, che dall'istruttoria era emerso come il sopralluogo eseguito dal tecnico di **** la mattina dell'infortunio avesse accertato la presenza in cantiere di quattro lavoratori di **** (B.B., F.F., D.D. e G.G.), numero sufficiente a garantire la funzione di moviere, di modo che l'inosservanza della prescrizione del POS quanto al concreto impiego di costoro non era ex ante prevedibile per l'imputato.

Deduce, inoltre, il vizio di motivazione per omesso esame del motivo di gravame con cui era stata dedotta l'erronea applicazione dell'art. 97, comma 1, D.Lgs. n. 81 del 2008.

Sostiene che, avendo **** assunto contrattualmente l'impegno di realizzare i lavori con propria organizzazione di uomini e mezzi e di mantenere durante l'esecuzione tutti i provvedimenti atti a garantire l'incolumità della circolazione stradale, l'investimento doveva qualificarsi quale concretizzazione di un rischio tipico dell'attività della subappaltatrice, esorbitante dalla sfera di responsabilità del legale rappresentante dell'impresa affidataria; lo stesso piano operativo di sicurezza di **** contemplava del resto l'investimento come rischio specifico connesso alla fresatura e all'uso della mini-pala, prevedendo ad hoc la presenza dei due movieri.

Richiama, a sostegno, l'orientamento di legittimità secondo cui, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione allorché i lavori subappaltati rivestano completa autonomia, sì da escludere ogni sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore, nonché il principio per cui l'esonero opera con riguardo alle precauzioni che richiedono specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare, nell'utilizzo di particolari tecniche o nell'impiego di determinate macchine (Sez. 4,

n. 10395 del 30/01/2018; Sez. 4, n. 11522 del 29/01/2014).

Pone in evidenza, da ultimo, come la motivazione del provvedimento gravato sia concentrata esclusivamente sulla valutazione della doglianza sull'insussistenza del nesso causale fra condotta ed evento e che, per converso, sia stato pretermesso l'esame della questione, autonoma e logicamente preliminare, della perimetrazione degli obblighi gravanti sull'affidatario allorché il rischio realizzatosi attenga a lavorazioni specifiche affidate al subappaltatore, riservate a quest'ultimo e non più rientranti nella sfera operativa dell'affidatario.

5. Le parti, all'esito della discussione orale, hanno concluso come in epigrafe.

Diritto

1. Il ricorso proposto nell'interesse di B.B. è inammissibile, salva la rettificazione della motivazione nei termini di seguito precisati.

1.1. La censura - incentrata sul richiamo, operato dalla pronuncia gravata, al comma 1-bis dell'art. 602 cod. proc. pen., disposizione abrogata dall'art. 98, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con decorrenza dal 30 dicembre 2022 - pone una questione che esorbita dal perimetro delle doglianze deducibili avverso la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Deve rilevarsi come l'assetto procedimentale del concordato in appello si basi su un atto di disposizione processuale con cui l'imputato rinuncia ai motivi diversi da quello concordato, così circoscrivendo l'ambito della cognizione devoluta al giudice dell'impugnazione.

Costituisce, entro simile prospettiva, diritto vivente presidiato da plurime pronunce di legittimità il principio per cui la sentenza emessa all'esito dell'accordo sui motivi può essere impugnata soltanto allorché si deducano vizi attinenti alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo intercorso, ovvero alla illegalità

della sanzione inflitta, da intendersi - in coerenza con l'opzione ermeneutica accolta dalle Sezioni Unite - come quella non prevista dall'ordinamento nel genere, nella specie o nella quantità, ovvero eccedente i limiti edittali. Inammissibili restano, di converso, le doglianze relative ai motivi rinunciati, all'omessa valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla commisurazione della pena che non si siano trasfusi in illegalità della sanzione (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 13/01/2020, Rv. 278170-01).

1.2. Tanto premesso, la censura formulata si rivela estranea al fascio delle doglianze consentite.

Il rilievo si appunta esclusivamente sul richiamo nominalistico a una disposizione che la novella codicistica del 2022 ha effettivamente espunto dall'ordinamento. Il vizio, prospettato sotto la duplice veste della violazione di legge e della carenza motivazionale, non vale a sottrarsi al perimetro di inammissibilità sopra delineato, ove si consideri che la sua deduzione non investe la genesi dell'accordo, il consenso del Procuratore generale, la corrispondenza fra accordo e decisione e, infine, la legalità del trattamento sanzionatorio.

Il dato testuale della pronuncia impugnata e l'analisi sistematica del nuovo congegno normativo persuadono, del resto, che l'imprecisione segnalata non abbia inciso sulla validità dell'iter decisorio.

La disciplina cui la decisione fa sostanzialmente riferimento - accoglimento dell'accordo sui motivi con rideterminazione della pena, rinuncia alle restanti censure, consenso del Procuratore generale - è stata riordinata e ricondotta sistematicamente nell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal D.Lgs. n. 150/2022 e in seguito rimodulata dal correttivo di cui al D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31.

Ciò sta a significare che il giudice dell'appello ha applicato il modello procedimentale vigente, pur richiamando la rubrica di una norma non più in vigore.

L'erronea indicazione del riferimento codicistico - disgiunta da qualsiasi incidenza sull'accordo concretamente raggiunto, sul consenso regolarmente espresso dalla parte pubblica e sulla pena rideterminata in anni uno e mesi undici di reclusione, ampiamente

contenuta entro i limiti edittali dell'art. 589, comma 2, cod. pen. - non integra alcuno dei vizi consentiti e, tantomeno, una ipotesi di illegalità della sanzione.

Il rimedio previsto dall'art. 619, comma 1, cod. proc. pen., consente a questa Corte, nel pronunciare la sentenza, di rettificare gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di testi di legge, sempre che non abbiano esercitato influenza decisiva sul dispositivo.

Nel caso in esame ricorrono le condizioni richieste. L'indicazione dell'art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen. costituisce erronea menzione di un testo di legge; l'errore non ha spiegato influenza alcuna sul dispositivo, che ha recepito l'accordo delle parti e rideterminato la pena in conformità.

La motivazione della sentenza impugnata va pertanto rettificata nel senso che il riferimento deve intendersi operato all'art. 599 bis cod. proc. pen., con ciò rimanendo dissolta in radice ogni incertezza suscettibile di riflettersi sul titolo esecutivo.

2. Il ricorso proposto nell'interesse di B.B. è fondato, nei termini di seguito precisati.

L'affermazione di responsabilità è stata costruita, nella pronuncia impugnata, entro il perimetro dell'omessa vigilanza addebitata al datore di lavoro dell'impresa affidataria a norma dell'art. 97 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e su quel medesimo piano si appuntano le censure difensive.

Lo scrutinio di legittimità deve perciò muovere dal congegno normativo posto a fondamento della condanna.

2.1. L'art. 97, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 impone al datore di lavoro dell'impresa affidataria di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento. Il comma successivo estende al medesimo soggetto gli obblighi discendenti dall'art. 26 dello stesso decreto, con ciò conferendo al dovere di verifica un contenuto non cartolare, ma funzionale ad assicurare che l'attività affidata a terzi si svolga in condizioni effettive di tutela.

Entro simile prospettiva si colloca l'insegnamento di questa Corte, secondo cui, in caso di subappalto, il datore di lavoro dell'impresa affidataria è tenuto a verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, la congruenza dei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici rispetto al proprio e l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento, sicché, ove quest'ultimo difetti, egli deve attivarsi richiedendolo immediatamente al committente ovvero rifiutando di conferire il subappalto (Sez. 4, n. 10544 del 25/01/2018, Scibilia, Rv. 272240-01).

Il dovere di vigilanza va apprezzato in concreto, avuto riguardo all'organizzazione del cantiere, all'autonomia tecnico-operativa dell'impresa esecutrice, alla riconoscibilità delle situazioni di pericolo e alla possibilità, per l'affidataria, di intervenire utilmente per rimuoverle, senza convertirsi in un controllo "momento per momento" di ogni fase esecutiva.

Il Collegio ritiene di condividere la suddetta impostazione, che segna il confine fra la posizione di garanzia e la responsabilità per il solo titolo contrattuale e, nella stessa cornice deve essere scrutinata la pronuncia impugnata.

2.2. Il primo nucleo di censura investe il controllo sul piano operativo di sicurezza e l'impiego dei movieri.

Quel documento è stato reputato adeguato dal Tribunale, che lo ha definito "non oggetto di contestazione quanto alla sua completezza e correttezza delle procedure di sicurezza" e ha ribadito, trattando la posizione dell'imputato, che esso "risultava adeguato"; il giudice dell'appello non ha smentito la valutazione.

Il piano, per altro verso, aveva individuato il rischio poi concretizzatosi, contemplando l'investimento quale pericolo specifico connesso alla fresatura e all'impiego della mini-pala e prescrivendo, in ragione della visuale ridotta dalla curva, la presenza di due movieri, uno a monte e uno a valle.

Deve rilevarsi come, sul versante del controllo documentale, la motivazione non individui alcuna carenza rimasta colpevolmente inosservata dall'affidataria.

Pertanto, su questo livello, se il piano era effettivamente adeguato, individuava il rischio poi verificatosi e indicava la misura necessaria a governarlo, l'addebito non poteva fondarsi, senza ulteriori spiegazioni, sull'omessa verifica di una insufficienza che le stesse decisioni di merito avevano escluso.

2.3. Il passaggio successivo, relativo all'attuazione concreta della misura, presenta la contraddizione denunciata dal ricorrente.

Le circostanze accertate – e sottolineate in ricorso - convergono nella medesima direzione.

Il tecnico delegato dall'imputato si recò in via (Omissis) la mattina stessa, in occasione della consegna dei lavori, e riscontrò la presenza di quattro dipendenti della subappaltatrice, numero sufficiente a coprire entrambe le postazioni, atteso che la fresatura richiedeva l'impiego di una sola macchina operatrice con l'ausilio di due addetti alla viabilità. La prescrizione, d'altro canto, non era rimasta sulla carta, essendo stato G.G. effettivamente adibito alla funzione di moviere.

A fronte di simili risultanze e di specifica contestazione, la motivazione avrebbe dovuto chiarire per quale ragione l'affidataria non potesse fidare nell'osservanza del presidio e quale ulteriore controllo, concretamente esigibile, le fosse imposto.

Il tema attiene alla coerenza logica della risposta resa al motivo di gravame, che aveva valorizzato la sufficienza del personale presente e la destinazione effettiva di un addetto alla segnalazione.

Invero, la pronuncia gravata non indica alcun elemento di segno contrario.

Si limita ad affermare che, "a fronte di una non comune trascuratezza dei presidi", nessun ragionevole affidamento poteva riporsi sull'osservanza della prescrizione, e che la constatazione della disponibilità di personale sufficiente non poteva esimere l'imputato "da ogni altro tipo di sorveglianza in ragione della dimostrata violazione delle altre misure di sicurezza".

Fondata appare la censura secondo cui l'argomento non è appagante perché assume la trascuratezza complessiva del cantiere quale ragione per negare l'affidamento sull'attuazione del documento di sicurezza, senza però indicare quale dato, già percepibile al momento della verifica richiesta all'affidataria, rendesse prevedibile la successiva scopertura della postazione di moviere.

Il ragionamento muove dall'evento verso la regola, laddove il giudizio di prevedibilità e di esigibilità va condotto sulla scorta delle conoscenze disponibili prima dell'infortunio.

La lacuna è accentuata dal dato cronologico valorizzato dalla difesa. Il sopralluogo del delegato ebbe luogo nelle prime ore del mattino, mentre l'investimento si verificò intorno alle ore nove.

Analoga insufficienza inficia la spiegazione della ragione per cui il presidio venne meno. L'allontanamento del G.G. per recuperare un autocarro è ricondotto all'organizzazione interna dell'impresa esecutrice, senza che sia esplicitato perché una scopertura momentanea fosse prevedibile ed evitabile mediante un'attività diversa da una presenza costante sul luogo delle lavorazioni.

Il ricorso alla presenza continuativa è, d'altronde, precluso dagli stessi principi richiamati dalle decisioni di merito, avendo il Tribunale escluso che l'obbligo di verifica comportasse "una presenza continuativa e costante sul cantiere" e avendo pure il giudice dell'appello ribadito che all'imputato "non può imporsi un controllo costante dell'evoluzione del cantiere nel corso di ogni momento della lavorazione tra cui anche la presenza in ogni momento nello stesso dei movieri".

2.4. Il secondo nucleo attiene all'interdizione dell'area; al riguardo, va sgombrato anzitutto il campo dal profilo della segnaletica di divieto di transito dei veicoli.

La catena argomentativa accolta si snoda in tre anelli. L'assenza del cartello consentì l'ingresso dell'autovettura condotta da E.E., persona non residente; la sopravvenienza del veicolo rese necessario spostare la macchina operatrice; la manovra di retromarcia travolse la vittima che transitava a piedi.

Sul punto, il rilievo difensivo non ha ricevuto adeguata risposta. La misura richiamata era diretta a governare il transito veicolare, non a separare i pedoni dai mezzi d'opera, e la stessa ordinanza sindacale n. 33 dell'11 maggio 2018 contemplava un divieto riferito ai veicoli, con eccezione per i residenti.

Non è chiarito, perciò, in qual modo la regolare apposizione del cartello avrebbe inciso sulla presenza in strada della persona offesa, la quale si trovava nell'area quale pedone e non in ragione dell'accesso veicolare.

Il transito dell'autovettura si colloca, secondo la ricostruzione accolta, quale mera occasione della manovra. Non è spiegato per quale ragione la morte del pedone debba considerarsi realizzazione del rischio che quella specifica prescrizione era destinata a governare, e cioè del pericolo derivante dalla circolazione dei veicoli estranei al cantiere, distinto dal rischio di interferenza fra pedoni e mezzi d'opera nell'area di lavorazione. La risposta era necessaria, avendo il ricorso investito la tenuta del nesso proprio su questo versante.

2.5. Viene a questo punto in rilievo il profilo centrale sul quale la sentenza impugnata si sofferma, ossia la delimitazione dell'area di cantiere su cui la società affidataria avrebbe omesso di vigilare, restando inadempiente agli oneri connessi alla sua posizione di garanzia.

La motivazione ha ricondotto anche siffatto profilo al paradigma della vigilanza, affermando che B.B. "aveva l'onere di controllare la predisposizione di un passaggio pedonale e verificare l'esistenza di accorgimenti di salvaguardia negli eventuali casi di impossibilità di predisporre barriere fisiche".

Il ricorso coglie nel segno quando denuncia il vizio della motivazione in ordine alla riconduzione del rimprovero all'omessa vigilanza.

L'errore della sentenza sta nell'aver ricondotto a tale paradigma ciò che, se rilevante ai fini dell'addebito, avrebbe dovuto essere scrutinato come violazione di un obbligo diretto dell'affidataria, e non come omesso controllo sull'operato della subappaltatrice.

2.6. L'art. 96, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 dispone che i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici sono tenuti a predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili (lett. b).

Si tratta di obbligo proprio, avente a oggetto una condotta doverosa del destinatario e non la sorveglianza sull'adempimento altrui. La responsabilità che ne discende è diretta, per fatto proprio dell'affidataria, e prescinde dall'inerzia degli altri garanti.

Gli oneri di vigilanza, connessi al precetto dell'art. 97, di contro, presuppongono l'affidamento dell'esecuzione a un soggetto diverso e hanno per oggetto l'attività di quest'ultimo, sicché l'addebito si radica nel difetto di verifica e di coordinamento.

La distinzione non è nominalistica. Mutano il contenuto della regola cautelare, il momento in cui il dovere si attualizza, il termine di riferimento del giudizio controfattuale.

L'addebito costruito sull'art. 96 postula l'accertamento della ripartizione concreta dei compiti fra affidataria ed esecutrice quanto alla predisposizione dei presidi, della praticabilità della misura nel luogo specifico (nel caso di specie, avuto riguardo al passo carraio, a servizio del civico n. 3), e dell'attitudine della delimitazione a impedire l'interferenza fra il pedone e la macchina operatrice.

L'addebito costruito sull'art. 97 impone invece di stabilire quale controllo fosse esigibile, in quale momento, su quali dati percepibili e con quale efficacia impeditiva.

La pronuncia gravata utilizza l'assenza della delimitazione (peraltro genericamente delineata attraverso la mancata installazione di strutture mobili o di cartellonistica di divieto) quale dato dimostrativo della trascuratezza del cantiere e quale oggetto del controllo preteso dall'affidataria, senza mai interrogarsi se la medesima omissione integrasse, nei confronti dell'imputato, la violazione dell'obbligo diretto di allestimento.

Nessuno degli accertamenti sopra indicati risulta compiuto. Non è stata scrutinata la ripartizione operativa fra le due imprese quanto all'apprestamento delle barriere, non è stato individuato il momento in cui il dovere si sarebbe attualizzato, non è stata verificata l'incidenza impeditiva della recinzione (non assimilabile all'apposizione occasionale di

barriere mobili) rispetto alla dinamica dell'investimento. Il richiamo alla posizione di garanzia dell'affidataria non può surrogare simile verifica, poiché essa investe l'organizzazione concreta del cantiere e non la qualifica formale del soggetto.

2.7. Non è consentito a questa Corte provvedere alla rettifica della motivazione, ricollocando il fondamento dell'affermazione di responsabilità sull'art. 96 D.Lgs. n. 81/2008.

Il fatto sul quale si è formato il giudizio, e attorno al quale si è sviluppata la dialettica delle parti nei gradi di merito, è l'omessa vigilanza.

Ricondurre l'addebito all'obbligo diretto di delimitazione significherebbe individuare una condotta omissiva diversa, sorretta da una diversa regola cautelare e verificata alla stregua di un diverso giudizio controfattuale, con la necessità di accertamenti in fatto preclusi al giudice di legittimità e di una motivazione che non può essere surrogata dall'esterno. L'operazione non si risolverebbe, dunque, in un apprezzamento meramente qualificatorio su un fatto già compiutamente accertato, ma nella costruzione di una diversa base della responsabilità.

2.8. Le considerazioni svolte conducono a un duplice esito.

Sul profilo effettivamente posto a fondamento della condanna, ossia l'omessa vigilanza ex art. 97 D.Lgs. n. 81/2008, le conformi decisioni di merito risultano manifestamente illogiche e internamente contraddittorie nei termini denunciati dal ricorso.

Sul profilo suscettibile di assumere rilievo autonomo, ossia l'obbligo diretto di delimitazione dell'area, la motivazione è invece carente, avendo le pronunce di merito evocato genericamente l'assenza di transenne mobili o di cartellonistica di divieto, affrontata in motivazione esclusivamente quale oggetto della vigilanza omessa.

3. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata nei confronti di B.B., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia, che si atterrà ai principi sopra enunciati e che potrà apprezzare, nella pienezza del contraddittorio, anche il profilo attinente all'obbligo diretto di delimitazione dell'area, già compreso nella contestazione originaria.

Con riferimento alla posizione di A.A., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, inoltre, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento della somma che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di B.B. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.

Dichiara inammissibile il ricorso di A.A. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso in Roma, il 21 maggio 2026.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2026.